



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI
DEL PERSONALE**

Assunto il 12/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 89

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 199 del 13/01/2022

**OGGETTO: DIP. ANTONINO D'ALOI. MATR. 1002417. TRASFORMAZIONE DISTACCO
SINDACALE RETRIBUITO PART TIME AL 50% IN DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO FULL
TIME (100%). CCNQ 04/12/2017 E CCNQ 19/11/2019..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 1° agosto 2015, il Sig. Antonino D'Aloi, già dipendente della Provincia di Vibo Valentia, per effetto della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e della L.R. n. 14 del 22 giugno 2015 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56*), è transitato nei ruoli della Regione Calabria ;
- con nota n. 45/2014/S.G. del 17 marzo 2014, acquisita al protocollo generale della Provincia di Vibo Valentia al n. 27533 del 18 marzo 2014, la Segreteria Nazionale della CISL FP - Roma, ha chiesto alla Provincia di Vibo Valentia, in via d'urgenza, il collocamento del dipendente Antonino D'Aloi, il collocamento in distacco sindacale retribuito part time al 50%;
- con determina dirigenziale n. 471 del 27 marzo 2014, la Provincia di Vibo Valentia ha disposto il collocamento in distacco sindacale retribuito part time al 50%, con decorrenza 1° aprile 2014;
- con nota del 22 dicembre 2021 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11/01/2022 al n. 9645, la CISL FP Roma, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Quadro di ripartizione dei distacchi e permessi nel triennio 2019 - 2021, sottoscritto tra Aran e OO.SS. il 19/11/2019 ad integrazione e modifica del CCNQ del 4/12/2017, per il dipendente regionale Antonino D'Aloi ha chiesto la trasformazione del distacco sindacale retribuito part time al 50% già in atto in distacco sindacale full time retribuito al 100%, a decorrere dall'1/01/2022, ai fini dell'espletamento del mandato di dirigente sindacale e di componente di organismo direttivo della suindicata O.S.;

VISTI il CCNQ del 4/12/2017 "*Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali*" così come parzialmente modificato e integrato dal CCNQ del 19/11/2019 sulla "*Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 - 2021*" e, in particolare, gli artt. 7, 19 e 21 che, testualmente, dispongono:

- art. 7 (Distacchi sindacali):

- comma 1:(*Campo di applicazione*)"I dipendenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1, comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time, nelle amministrazioni ricomprese e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto, nei limiti numerici previsti dagli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.”.
- comma 2: "I periodo di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie (...) e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.”.
- comma 3: "In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.”;

- art. 19 (Trattamento economico):

- comma 1: "il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.”;
- comma 2: "Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.”;

- art. 21: (Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)

- comma 1: "Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 7 (Distacchi sindacali) sono presentate dalle associazioni rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web GEDAP, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni, accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1, provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Entro due giorni dall'avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti”;

- comma 2: *“In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza, segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative, è consentito l'utilizzo provvisorio, in distacco o in aspettativa dei dipendenti interessati, dal giorno successivo alla data di ricevimento delle richiesta medesima”;*
- comma 5: *“Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio*
- *dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati, gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part time e viceversa) è necessario emanare un provvedimento i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web GEDAP.”;*

VISTI, ALTRESÌ:

- l'art. 47 del CCNL 14/09/2000, Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO CHE il dipendente Antonino D'Aloi, dirigente sindacale e componente componente di organismo direttivo della Confederazione sindacale richiedente, come da nota sopra richiamata, è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al sopra citato art. 7, comma 1, CCNQ 4/12/2017 così come parzialmente modificato e integrato dal CCNQ del 19/11/2019 sulla “Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 - 2021”;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della nota del 22 dicembre 2021 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11/01/2022 al n. 9645, con la quale la CISL FP - Roma, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 4 dicembre 2017 e del successivo CCNQ 19/11/2019, per il dipendente Antonino D'Aloi, ha chiesto, in via d'urgenza, la trasformazione del distacco sindacale retribuito part time 50% già in atto in distacco sindacale retribuito full time 100%, a far data dall'1/01/2022 e sino a eventuale espressa revoca, ai fini dell'espletamento del mandato di dirigente sindacale e di componente di organismo direttivo della suindicata O.S.;

2. DI DISPORRE per il dipendente Antonino D'Aloi, matr. 1002417, assegnato al Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”, Settore 1 “Ricettività alberghiera ed extra alberghiera”, la trasformazione del distacco sindacale retribuito part time al 50% in essere, in distacco sindacale full time (100%) retribuito a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino a revoca espressa da parte della CISL FP - ROMA, per l'espletamento del mandato di dirigente sindacale e componente di organismo direttivo della dell'O.S. di cui sopra;

3. DI DARE ATTO che il dipendente Antonino D'Aloi, percepirà per il periodo di distacco sindacale retribuito, il trattamento economico complessivo nella misura prevista dal CCNL del Comparto e dall'art. 19 del CCNQ del 4/12/2017, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche;

4. DI PRECISARE che il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio anche ai fini del trattamento pensionistico, esclusa la maturazione delle ferie;

5. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sito PERLAPA adempimento GEDAP;
- alla CISL FP – Roma;
- CISL FP Calabria;
- CISL Magna Graecia;
- al dipendente Antonino D'Aloi;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale", per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dipartimento "Turismo, Marketing territoriale e Mobilità";
- al Settore n. 1 "Ricettività alberghiera ed extra alberghiera";

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 Aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CARDAMONE ROBERTA

(con firma digitale)